

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6649 del 17/12/2018
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico del Rio di Roteglia in Comune di Castellarano (RE) ad uso area cortiliva. Procedimento RE17T0017 - Pratica n. 33152/2018. Titolari Nizzoli Marilena e altri.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6880 del 14/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);

- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all’Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO per quanto riguarda i corsi d’acqua di rispettiva competenza;

RICEVUTA il 29/05/2017 da Nizzoli Marilena, Puglia Oliviero, Nizzoli Piergiorgio, Nizzoli Rafaele, Mammei Massimiliano, Sargenti Anna Maria e Abraham Ola la domanda di concessione per occupazione di aree del demanio idrico del Rio di Roteglia in Comune di Castellarano (RE) ad uso area cortiliva per regolarizzare una situazione di occupazione di fatto;

VISTO il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 144/2016 del Servizio Area Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna notificato ai contravventori in data 16/12/2016;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po della Regione Emilia-Romagna, assunto al protocollo n. PGRE/2018/8213 in data 11/07/2018, con le prescrizioni riportate nel Disciplinare di concessione;

VERIFICATO che:

- la domanda di concessione è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 216 del 26/07/2017 che nei termini non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- Il **canone annuo per il 2018 e gli indennizzi risarcitori** risultano regolarmente corrisposti in data 11/12/2018;
- In data 11/12/2018 è stata costituita la cauzione di € 250,00 a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni del demanio idrico;

DATO ATTO che:

- Responsabile del procedimento, è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Reggio Emilia;
- Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;
- Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Reggio Emilia.

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l’occupazione richiesta sia ammissibile sotto l’osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO, inoltre del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione;

Per quanto precede

D E T E R M I N A

- a) di rilasciare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a Nizzoli Marilena, Puglia Oliviero, eredi Nizzoli Piergiorgio, Nizzoli Rafaele, Mammei Massimiliano, Sargenti Anna Maria e Abraham

Ola, residenti in comune di Castellarano (RE), la concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Rio di Roteglia ad uso area cortiliva per mq 358, identificata al NCT del Comune di Castellarano (RE) al foglio 56, fronte particelle 168 e 171;

- b) di stabilire che la concessione sia valida fino al **31/10/2024**;
- c) di attestare che i concessionari hanno versato quanto dovuto per i canoni e per il deposito cauzionale come riportato nell'art. 3 del Disciplinare allegato;
- d) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- e) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento si viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente"; ARPAE;
- f) di dare atto, infine che:
 - i canoni, gli indennizzi risarcitori, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
 - l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

*LA DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame*

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Concessionari: Nizzoli Marilena, Puglia Oliviero, eredi Nizzoli Piergiorgio, Nizzoli Rafaele, Mammei Massimiliano, Sargenti Anna Maria e Abraham Ola. Procedimento **RE17T0017**.

Articolo 1

Oggetto della Concessione

La concessione ha per oggetto mq 358 di area demaniale di pertinenza del Rio di Roteglia, identificata al NCT del Comune di Castellarano (RE) al foglio 56, fronte particelle 168 e 171 utilizzata come area cortiliva.

Articolo 2

Durata della concessione

La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 ottobre 2024**; la stessa potrà essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte dei Concessionari a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

Il canone versato per il 2018 (**€ 171,84**), oltre agli interessi legali (€ 0,34) è di € 172,18; gli indennizzi risarcitori, comprensivi di maggiorazione ed interessi legali ammontano a € 201,08.

A partire dal 2019 i Concessionari dovranno corrispondere entro il 31 marzo di ogni anno, lo stesso importo del canone 2018 eventualmente maggiorato della percentuale annua calcolata dall'Istat in base alla variazione dei prezzi al consumo.

Il deposito cauzionale è costituito in **€ 250,00**.

Articolo 4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, i Concessionari hanno l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico dell' Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po della Regione Emilia-Romagna che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

- *per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che*

dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;

- *il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del Rio Roteaglia in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché ai mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.*
- *E' vietata la posa di recinzioni o delimitazioni di qualunque tipo sull'area demaniale in concessione con esclusione delle delimitazioni parziali già esistenti in prossimità dell'ingresso del fabbricato. Eventuali recinzioni o delimitazioni di qualunque tipo che il concessionario intenda in futuro installare, dovranno essere preventivamente approvate ed autorizzate dal Servizio Area Affluenti Po con le prescrizioni da questo ritenute necessarie per garantire il rispetto degli obblighi di cui al punto precedente.*

Stato delle opere - Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Articolo 5 **Obblighi e condizioni generali**

La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

I Concessionari sono tenuti alla custodia dei beni concessi, di cui avranno cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dai Concessionari e/o loro aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico ai Concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune per:

1. la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
2. la conservazione dei beni concessi;
3. la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' a totale cura e spesa dei Concessionari assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. I Concessionari non possono sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Al termine della concessione i Concessionari hanno l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente; qualora non ottemperassero nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno degli interessati. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione ex art. 19, comma 2, L.R. 7/2004.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte dei Concessionari, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

I Concessionari sono tenuti a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dei Concessionari qualora essi non abbiano provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

E' ad esclusivo e totale carico dei Concessionari il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6 **Decadenza della Concessione**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi senza espressa autorizzazione dell'Autorità concedente.

Articolo 7 **Clausola di Solidarietà**

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore di Nizzoli Marilena, Puglia Oliviero, eredi Nizzoli Piergiorgio, Nizzoli Rafaele, Mammei Massimiliano, Sargenti Anna Maria e Abraham Ola, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare l'occupazione con tutti gli obblighi relativi.

Firmato per accettazione i Concessionari

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.